

N. 16 Vol  
CROW



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA  
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Elisabetta Tarozzi	presidente rei.
Dott. Francesca Salvatore	giudice
Dott. Paola Minno	giudice on.
Dott. Norberto Costa	giudice on.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DEFINITIVO**

nel procedimento n° [redacted] 2016 VOL relativo alla minore [redacted]  
nata a Parma in data il [redacted] di [redacted];

visto il ricorso dei genitori che hanno chiesto al Tribunale di procedere ai sensi dell' art.31 del D.Lgs.286/98.

**OSSERVA**

la norma invocata dai ricorrenti è applicabile alla situazione di fatto rappresentata limitatamente alla madre della minore, poiché diretta a disciplinare situazioni eccezionali, sorrette da gravi motivi che ricorrono "in tutti i casi in cui il minore sia concretamente esposto al pericolo di un grave pregiudizio psicoevolutivo cui si possa rimediare con la vicinanza di un genitore per un periodo di tempo determinato"(cfr.Cass.Sezioni Unite n.2221/2006 e Cass.Sez.Prima Civile n.747/2007e, da ultimo Cass. Sezioni Unite n°21799/2010).

La natura particolare della situazione del minore, tale da giustificare l'autorizzazione del genitore ad entrare o permanere nel territorio dello Stato,risulta evidente dalla natura temporanea del provvedimento,che deve contenere l'indicazione di un periodo di tempo determinato e cessa la sua efficacia,con la conseguente revoca,quando vengono a cessare i gravi motivi.

Non può,peraltro, considerarsi "grave motivo connesso con lo sviluppo psicofisico del minore"l'esigenza propria di tutti i minori di crescere all'interno di un nucleo familiare nel quale siano presenti entrambi i genitori: tale esigenza non avrebbe giustificato la formulazione della norma con riferimento ai gravi motivi,poiché sarebbe stato sufficiente richiamare la semplice condizione di minorenni per consentire la presenza del genitore sul territorio dello Stato.

Non solo, ma da ultimo, la Cassazione, con la pronuncia emessa a Sezioni Unite e soprarichiamata, ha richiesto, quale presupposto per la concessione del beneficio, la sussistenza di un significativo

V. [redacted]

rapporto affettivo tra i genitori e i figli minori e di un effettivo esercizio delle competenze genitoriali da parte dei genitori.

Orbene, nel caso in esame, è emerso che, mentre la madre della minore, che è nata in Italia ed è in tenerissima età, si relaziona con la figlia con senso di responsabilità e ha creato con la stessa un significativo rapporto affettivo, il ricorrente risulta essere stato deferito all'Autorità Giudiziaria in data 25 aprile 2014 per il grave reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e risulta aver utilizzato vari alias con il chiaro intento di sfuggire ai controlli delle Forze dell'Ordine; tale condotta, aldilà della rilevanza penale che assume, è da ritenersi del tutto incompatibile con il ruolo genitoriale che richiede, tra l'altro, capacità educative da parte del genitore con conseguente rigetto della richiesta inoltrata dal ricorrente.

Appare, pertanto, necessario autorizzare solo la ricorrente a permanere in Italia per accudire alla figlia minore ed evitare in tal modo che la stessa subisca un pregiudizio alla sua evoluzione, per un periodo che, allo stato, si determina in anni cinque a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; in detto periodo la madre potrà anche provvedere ad avviare le pratiche amministrative per la concessione del permesso di soggiorno;

visto l'art.31 D.Lgs.286/98

**P.Q.M.**

visto il parere contrario del P.M.;  
provvedendo in via definitiva;

**ACCOGLIE**

il ricorso limitatamente alla madre della minore e, per l'effetto, autorizza John Sandra, madre di [redacted], nata a Parma in data il [redacted], a permanere in Italia per il PERIODO CORRISPONDENTE AD ANNI CINQUE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;

**RIGETTA**

il ricorso relativo al padre della minore.  
Si notifici ai ricorrenti.

Si comunichi a:  
P.M.M.

Così deciso in Bologna, in data 11 maggio 2017

Il Presidente Rel.  
Dott. Elisabetta Tarozzi



Il Funzionario Giudiziario  
M. Nivelle Vitali